
Statuto PrendiParte



Art.1

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, del Decreto Legislativo 2017, n. 117 e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "APS PrendiParte", con sede in Bologna, che ha durata a tempo indeterminato.

Dal momento di entrata in vigore del Registro unico nazionale del terzo settore, la denominazione "APS PrendiParte" è sostituita con "ETS PrendiParte".

L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Principi e finalità

Art.2

L'Associazione si ispira ai principi di Solidarietà, Giustizia sociale, Integrazione, Legalità, Antimafia Sociale, Formazione permanente, Sostenibilità ambientale, Apartiticità, Aconfessionalità e Partecipazione.

Art.3

Si prefigge lo scopo di promuovere e sostenere: la partecipazione collettiva, creativa e responsabile degli individui; l'aggregazione; il confronto, lo scambio reciproco e la "contaminazione" tra culture e punti di vista differenti; la critica e l'autocritica costruttiva e costante che portino ad un miglioramento personale e collettivo ed alla diffusione dei valori sovraesposti, nei quali si riconoscono i soci di questa Associazione.

Art.4

Per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

organizzare incontri, conferenze e dibattiti, mostre, proiezioni, performance, manifestazioni, per favorire lo scambio di idee e conoscenze, con particolare riguardo ai contatti con la scuola, il mondo giovanile, la famiglia, altre associazioni, gruppi e istituzioni sia pubbliche che private, che perseguano finalità analoghe;

promuovere e gestire esperienze comunitarie autofinanziate sul territorio, attraverso persone che scelgono di vivere per periodi determinati in uno stesso luogo;

predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attività culturali, formative, ricreative, ludiche-sportive, sociali ed assistenziali, di intrattenimento creativo e artistico in genere, per promuovere la socialità e la partecipazione dei propri soci, come dell'intera comunità, a momenti di impegno sociale e civile nell'ambito della cittadinanza attiva.

 realizzare percorsi di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

operare all'interno dell'ambito dell'Accoglienza, ponendo in essere forme di integrazione sociale dei richiedenti asilo.

Nocyal

Art.5

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- somministrare alimenti e bevande ai sensi dell'art. 31, della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche attraverso feste, banchetti e sottoscrizioni a premi;
- esercitare altre attività non prevalenti di natura commerciale al fine di sostenere economicamente le attività istituzionali; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale;
- aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia e all'estero per il conseguimento dei fini sociali.

Art.6

E' esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Associati

Art.7

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche o Enti non aventi scopo di lucro che ne condividono gli scopi.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art 8

Ai fini dell'adesione all'associazione chiunque ne abbia interesse può farne domanda al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione.

Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in Assemblea.

Art.9

I Sostenitori sono quelle persone che non essendo socie dell'Associazione, ma volendo contribuire alla realizzazione dei suoi fini, richiedono l'iscrizione ad un apposito registro, che comporta l'informazione periodica sulle attività svolte.

Art.10

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi eletti.

Art.11

L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati.

In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Noorthoon

Organi dell'Associazione

Art.12

Gli Organi

dell'associazione

sono:

- l'Assemblea degli associati;
- · il Consiglio Direttivo (o di amministrazione);
- La Presidenza.

Art.13

L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.

Essa è convocata dalla Presidenza almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

In particolare, l'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sull'elezione della Presidenza e del Consiglio direttivo, discute ed approva i programmi di attività presentati dal Consiglio Direttivo, delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti dal Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire e votare personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta, dal giorno in cui assume la qualità di socio. Un associato non può avere più di due deleghe.

L'Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14

L'Assemblea degli associati, in seduta straordinaria, può modificare il presente Statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che vi sia il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.15

Il Consiglio direttivo si compone della Presidenza e di sei consiglieri eletti liberamente dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

La carica di consigliere è gratuita.

Nocifial)

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo non adempisse al suo dovere può essere sfiduciato dall'Assemblea qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati o la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Art.16

La Presidenza, eletta dall'Assemblea dei soci, è composta da:

Presidente:

Vice-Presidente:

Tesoriere.

Il Presidente è responsabile legale dell'associazione "PrendiParte" all'esterno di essa.

È responsabile del buon funzionamento degli organi sociali e della leale collaborazione fra gli associati.

Presiede il Consiglio Direttivo e coordina, per mezzo dei rispettivi responsabili, il lavoro dei gruppi tematici e degli associati in genere.

Il Vicepresidente svolge funzioni vicarie: rappresenta il Presidente in caso di assenza o impedimento, assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e può, da parte di questo, ricevere funzioni delegate da svolgere autonomamente

Il Tesoriere detiene ed amministra il patrimonio dell'Associazione, provvede alla riscossione dei proventi e di ogni altra entrata, effettua i pagamenti disposti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, è responsabile della contabilità e predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea.

Bilancio Consuntivo

Art.17

Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato a maggioranza dall'Assemblea entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

E' vietata la distribuzione anche indiretta o differita di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Art. 17-bis

I libri sociali dell'associazione, contenenti i documenti amministrativi, i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea soci, le convenzioni stipulate con gli enti pubblici territoriali (Quartieri, Comuni, Provincia, Regione) e i bilanci consuntivi, sono depositati presso la sede sociale.

Ad ogni socio è riconosciuto il diritto di fare richiesta per esaminare il contenuto dei libri sociali.

Risorse economiche e Patrimonio dell'Associazione Art.18

Nogue

Le risorse economiche e il patrimonio dell'associazione, utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da:

- a) quote e contributi degli associati e da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
- c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- e) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali:
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Responsabilità patrimoniale

Art.19

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Scioglimento dell'Associazione

Art.20

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale e di volontariato, e comunque a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali

Art.21

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al Decreto Legislativo 2017, n. 117, alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.

Noewfaller

